

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 22/01/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ricorso di CR. Ma. srl., rappresentato e difeso dal dr. A. Pulcini e dal rag. G. Gi. contro cartella di pagamento n. Omissis emessa e notificata a cura della Agenzia E. -DPE di Como per II.DD. ed IVA - anno di imposta 2007 - Valore di controversia Euro 9.890, 24

Espone il ricorrente

Premesso che oggetto della controversia è un versamento tardivo di IRES-IRAP 2007, con la conseguente iscrizione a ruolo di Euro 10.780,16 per sanzioni ed interessi ; ciò dopo un controllo di tipo automatico ex art. 36 bis del DPR 600/73 e 54 del DPR 633/72 eseguito su Mod. UNICO 2008 con un debito per IRAP di euro 1547 ed IRES di euro 31.174);

che la Società ha deciso di rateizzare il debito in 4 rate; ma ha versato le stesse senza la prevista maggiorazione dello 0,40% ; e che risultano eseguiti i 4 versamenti rateali alle scadenze 16/07; e 18/08; 16/09; 16/10;

che è stata offerta alla srl la possibilità di regolarizzare quanto sopra, con sanzioni ridotte , ma non accettata dal contribuente ;

In ordine a tanto quindi si eccepisce

a) per l'art. 17 c.2 del DPR 435/11 i versamenti possono essere eseguiti entro i 30 giorni che seguono ai termini di legge, ma con una maggiorazione di uno 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo; ma non viene prevista alcuna pena di decadenza ;

b) la norma invece che intende applicare l'Ufficio è quella riferita alle fattispecie di "omessi versamenti", con le correlate e più gravose sanzioni; ma nel caso che qui ci occupa è stato solo omesso l'interesse 0,40 e non la imposta; ciò per un evidente errore materiale;

- La CTP di Torino con sentenza (allegata) n. 102.15.11 ha annullato, in un caso identico, la cartella di pagamento: ciò in quanto la imposta risulta pagata, e solo l'interesse corrispettivo non è una irregolarità a sé stante, non un omesso versamento di imposta (e senza una sanzione specifica. Ha quindi rideterminato l'interesse dovuto e la sanzione; si chiede pertanto di annullare l'atto impugnato, e rideterminare interesse e sanzione dovuti.

Controdeduzioni = la Agenzia resistente riconferma la legittimità della pretesa erariale scaturente da un "omesso-tardivo" versamento di IRES-IRAP, dovute in base a dichiarazione dei redditi, per l'anno di imposta 2007. Infatti la iscrizione a ruolo e la conseguente cartella discendono da un controllo di tipo automatizzato - ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 DPR 633/72; i versamenti eseguiti mancano di una maggiorazione 0,40% e la sanzione ex art. 13 DLGS 471/97 incide sull'intero corrispettivo, non solo sugli interessi non versati - Petitum: rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto , con 1 ' annullamento dell'atto impugnato, la rideterminazione di interessi e sanzioni dovuti come da ricorso , e la condanna alle spese di giudizio, che si liquidano in euro 350,00 oltre ad accessori di legge; si osserva infatti

non vi è dubbio sulla legittima dilazione dei versamenti di imposta, prescelta dal contribuente, come sulla tempestività delle 4 rate versate; si deve solo rilevare come detti versamenti fossero privi della maggiorazione 0,40 % a titolo di interesse rispettivo;

una volta appurato che le imposte dovute sono state integralmente assolte, ed alle scadenze stabilite, resta solo da verificare la sorte degli interessi corrispettivi NON assolti, e delle correlate sanzioni; ma, non avendo il legislatore espressamente stabilito un nesso causale tra il mancato pagamento di detti interessi e la invalidità dei versamenti di imposta, ogni interpretazione restrittiva al riguardo, da parte degli Uffici è da ritenersi arbitraria, e confliggente con il disposto dell'art. 10 - c. 1 della L. 212/00.

Al Giudice tributario è affidato il compito di riportare a legalità ed equità il rapporto così squilibrato tra un dovere specifico del contribuente , ed. una pretesa iniqua dell'erario; fissando in materia il principio che il contribuente deve assolvere gli interessi nella misura prevista dall'art. 17. C. 2 del DPR 435/01, ed in più una sanzione pari al 30% di detto importo.

**P.Q.M.**

La CTP accoglie il ricorso, e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 350,00 oltre ad accessori di legge.